



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE IMPRESA

--ooOoo--

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PERIZIA GIURATA EX ART. 76, COMMA 10, D.P.R. 207/2010

(nomina G.D. dott. Raffaele Morvay d.d. 23.10.2015, R.G. n. 3085/2015 V.G.)

--ooOoo--

1. PREMESSA

Premesso che

- la Settimo Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Trieste, piazza Carlo Goldoni 5 (c.a.p. 34122), con capitale sociale di € 99.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste con codice fiscale 00915210322, ha chiesto, tramite i propri legali rappresentanti avv.ti Maurizio Consoli e Riccardo Seibold di Trieste, all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Trieste la nomina di idoneo soggetto per la redazione della perizia giurata di cui all'art. 76 del D.P.R. 207/2010 così come integrato dal documento predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla G.U. d.d. 06.08.2011, n. 182;
- io sottoscritto ing. Giorgio Sponza nato a Trieste (TS) l'11.01.1954 (codice fiscale SPN GRG 54A11 L424N), con recapito in Trieste, piazza Carlo Goldoni 5 (tel/fax 040 634449, p.e.c. giorgio.sponza@ordineingts.it), iscritto dall'anno 1996 al n. 125 dell'elenco degli Ingegneri Consulenti Tecnici d' Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Trieste, sono stato nominato dal G.D. dott. Raffaele Morvay con ordinanza d.d. 23.10.2015, R.G. 3085/2015 V.G., quale esperto per la redazione della relazione giurata ex art. 76, comma 10, del D.P.R. 207/2010;
- l'oggetto delle operazioni peritali si riferisce alla cessione di azienda da parte della

Settimo Costruzioni Generali S.r.l., con esclusione dei beni immobili non funzionali all'attività aziendale, a favore di promissario acquirente;

- in data 29 ottobre 2014 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha diffuso un nuovo manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici che aggiorna e razionalizza le numerose determinazioni, comunicati e deliberazioni emanate negli ultimi quindici anni;

ciò premesso,

di seguito stendo innanzitutto un breve richiamo circa il perimetro tecnico dell'incarico assegnato, quindi procedo col profilo economico finanziario del complesso aziendale gestito dalla Settimo Costruzioni Generali S.r.l.

2. PERIMETRO TECNICO DELL'INCARICO

In via preliminare, allo scopo di delimitare il perimetro dell'incarico, è opportuno un breve richiamo al sistema di certificazione SOA.

Le imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto ed eseguire lavori pubblici per importi superiori a € 150.000 sono obbligate a possedere l'Attestazione SOA, qualificata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 207/2010 come "condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici".

L'Attestazione SOA si ottiene con la dimostrazione dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.L.g.vo 163/2006 e con la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 79 del D.P.R. 207/2010.

In relazione all'art. 79 del D.P.R. 207/2010, va precisato che lo stesso individua al comma 1 quattro diverse capacità che il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere:

- a) adeguata capacità economico finanziaria,
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa,



c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche,

d) adeguato organico medio annuo.

L'adeguata capacità economico finanziaria è dimostrata tramite i seguenti indicatori:

- idonee referenze bancarie,
- una cifra d'affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie,
- patrimonio netto di valore positivo riferito all'ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).

L'adeguata capacità tecnica è dimostrata:

- con la presenza di idonea direzione tecnica,
- dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta,
- dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori nella stessa singola categoria di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori nella stessa singola categoria di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta.

In merito all'adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, questa deve essere non inferiore al 2% della cifra d'affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing, a noleggio).

L'ammontare dell'attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.

Infine, con riguardo all'adeguato organico medio annuo, questo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio.

L'art. 79 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti definisce in maniera

dettagliata il contenuto dei requisiti, chiarendo anche le modalità con le quali le imprese ne devono dimostrare il possesso.

Con specifico riguardo all'ipotesi di cessioni aziendali il Regolamento (art. 76, comma 10) stabilisce che *"Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio"*. L'Autorità di vigilanza ha ritenuto per ragioni di omogeneizzazione di estendere la previsione della perizia ai casi di affitto d'azienda o di rami di essa.

Inoltre, il successivo comma 11 dell'art. 76 stabilisce che *"Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'art. 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo"*.

In data 29 ottobre 2014 l'ANAC ha diffuso il manuale sulla qualificazione, il quale dedica una parte specifica alla descrizione dei contenuti minimi della perizia distinguendo due parti:

- elementi oggettivi utili alla valutazione dell'operatività aziendale,
- elementi oggettivi per l'identificazione dei requisiti storici utilizzabili ai fini della qualificazione dall'impresa avente causa.

Inoltre le linee guida chiariscono quale debba essere la base documentale sul cui fondamento occorre dare evidenza dei calcoli della valutazione di cui sopra.

In particolare, i calcoli e le valutazioni esposti nella perizia devono essere supportate



dall'integrale documentazione utilizzata comprovante l'attività valutativa svolta con particolare riferimento a:

- documenti contabili e fiscali utilizzati per la ricostruzione della cifra d'affari riferita all'anno antecedente l'atto di trasferimento,
- certificati di esecuzione dei lavori o documentazione contabile dei lavori in corso,
- bilanci dell'impresa cedente,
- documentazione di cantiere atta a individuare il personale e le attrezzature impiegate per lo svolgimento dei singoli interventi riportati nei CEL.

Delimitato il perimetro dell'incarico, procedo con la redazione della perizia seguendo la struttura richiesta nelle linee guida ANAC.

3. COMPLESSO AZIENDALE GESTITO DALLA SETTIMO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Il complesso aziendale gestito dalla Settimo Costruzioni Generali S.r.l. è stato istituito in data 24.09.1996. Lo stesso esercita le seguenti attività come da *Oggetto Sociale*:

- a) *costruzione, restauro, manutenzione, compravendita e gestione di fabbricati ad uso civile, commerciale ed industriale;*
- b) *operazioni di acquisto, vendita, permuta, frazionamento, lottizzazione, urbanizzazione ed in genere valorizzazione di proprietà immobiliari;*
- c) *realizzazione di opere edili relative a complessi turistici, alberghieri, ospedalieri, sanitari, sportivi, scolastici e rurali e la loro gestione;*
- d) *realizzazione di impianti, infrastrutture ed opere in genere di natura urbanistica o accessoria ad immobili e complessi residenziali di cui ai precedenti punti;*
- e) *predisposizione e prestazione di servizi attinenti la progettazione di opere pubbliche e private ad esclusione di ogni attività riservata per legge ad iscritti ad albi professionali;*

f) ogni altra attività affine, connessa e complementare a quelle suesposte;

a tal fine, sempre non nei confronti del pubblico, la società:

a) potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari ai propri;

b) potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni, propri o di terzi, ogniqualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno;

ed è in possesso dell'Attestazione SOA per le Categorie e relative Classifiche elencate nella seguente **Tabella 1**:

Tabella 1: Attestazioni SOA

Categoria	Classifica	Importo
OG 1	VI	fino a € 10.329.000
OG 2	V	fino a € 5.165.000
OG 3	II	fino a € 516.000
OG 6	II	fino a € 516.000
OG 11	III	fino a € 1.033.000
OS 3	I	fino a € 258.000
OS 6	I	fino a € 258.000
OS 28	II	fino a € 516.000
OS 30	I	fino a € 258.000

4. PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO

4.1 Andamento storico del volume d'affari

Un primo indicatore della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale da trasferire si ritiene possa essere identificato nel volume d'affari dell'impresa dante causa

riferito all'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale.

Al fine di dimostrare la concreta operatività aziendale di seguito espongo la **Tabella 2** evidenziante gli andamenti dei volumi d'affari al netto del valore degli acquisti dei ce-spiti immobiliari, dall'anno 2010 all'anno 2014, dai quali emerge una media di volume d'affari pari a € 3.265.139; mentre il volume d'affari dell'anno 2014 (periodo antecedente l'atto di trasferimento) è pari a € 2.291.808, quindi superiore al 50% della produttività media di cui sopra:

Tabella 2: Andamenti economici dell'ultimo quinquennio

Anno	Cifra d'affari
2010	€ 5.017.503
2011	€ 4.643.092
2012	€ 2.639.581
2013	€ 1.733.710
2014	€ 2.291.808
Media	€ 3.265.139

ANNO 2014 € 2.291.808 > € 1.632.570 (50% DELLA MEDIA)

4.2 Lavoratori dipendenti

Le linee guida per la redazione della perizia dell'esperto richiedono l'identificazione dell'organico ricompreso nell'atto di trasferimento aziendale, esplicitando il relativo inquadramento e le relative funzioni. Dalla verifica della documentazione si evince che l'azienda ha in essere n. 11 dipendenti così analiticamente distinti con le rispettive qualifiche nella seguente **Tabella 2**:

Tabella 3: Lavoratori dipendenti

n.	Cognome e nome	Qualifica	Data assunzione
1	Djordjevic Milomir	Operaio comune 1° livello	05/05/2014

2	Jovanovic Vojkan	Operaio qualificato 2° livello	19/01/2004
3	Jovanovic Zoran	Operaio qualificato 2° livello	15/04/2002
4	Nishori Bashkim	Operaio specializzato 3° livello	05/09/2003
5	Pajkic Radisa	Operaio specializzato 3° livello	04/11/2010
6	Peratelli Andrea	Operaio impiantista 2° livello	26/10/2009
7	Rankovic Jovica	Operaio comune 1° livello	09/09/2013
8	Scariati Alfonso	Operaio specializzato 3° livello	13/07/2015
9	Emili Erica	Impiegata amm.va 5° livello	05/05/2009
10	Jez Paolo	Impiegato tecnico edile 7° livello	03/03/2014
11	Giacomel Alessandro	Impiegato amm.vo 2° livello	13/07/2015

Attesto che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e ritenute di legge.

Il promissario acquirente s'impegna a mantenere con la costituenda società i rapporti di lavoro dipendente, pertanto i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano.

4.3 Contratti e lavori in corso d'opera

In relazione ai contratti e lavori in corso d'opera con enti pubblici e privati oggetto di trasferimento, evidenzio che alla data della presente perizia i lavori da terminare risultano essere quelli elencati in **Tabella 4**:

Tabella 4: Lavori da terminare

Committente	Importo lavori	Importo lavori eseguiti
Parrocchia San Pio X	€ 1.253.546,19	€ 160.829,52
Artero Mary Louise	€ 211.085,53	€ 31.662,83

Emergono inoltre crediti per i lavori già conclusi ma non ancora fatturati nell'anno 2015 e di seguito elencati nella **Tabella 5**:



Tabella 5: Crediti per lavori già conclusi e non ancora fatturati nell'anno 2015

Committente	Crediti
ATER Trieste	€ 130.000,00
ATER Gorizia	€ 50.674,24
SISSA (extra)	€ 2.700,00
Luzzatto Riccardo	€ 22.359,99
Comune di Trieste	€ 28.517,61
Parrocchia San Pio X	€ 85.000,00
Artero Mary Louise	€ 30.000,00
Sommano	€ 349.251,84

Al fine di dimostrare la concreta operatività/produttività dei rami di azienda oggetto di trasferimento evidenzio nella **Tabella 6** sottostante che il volume d'affari correlato ai rapporti di appalto (lavori pubblici o privati) ultimati nell'anno antecedente alla cessione (ricavabile da documenti contabili dell'impresa cedente) e di quelli in corso al momento della cessione (ricavati dalla contabilità dei distinti contratti di lavoro perciò che non risulta ancora fatturato) è almeno pari al 50% della produttività media annuale calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l'atto di cessione.

Tabella 6: Andamenti economici dell'ultimo quinquennio

Anno	Cifra d'affari
2010	€ 5.017.503
2011	€ 4.643.092
2012	€ 2.639.581
2013	€ 1.733.710
2014	€ 2.291.808
Media	€ 3.265.139

fatturato dell'anno solare antecedente l'atto di cessione: dal dicembre 2014 al novembre 2015 = € 1.647.593 (comprensivo anche di importi non ancora fatturati);

fatturato 2015 (da dicembre 2014 a novembre 2015) 1.647.593 > € 1.632.570 (50% della media del fatturato del quinquennio antecedente l'atto di cessione).

A risultati sostanzialmente omologhi si perviene anche considerando gli andamenti economici dell'ultimo quinquennio al lordo degli acquisti immobiliari (non rilevanti per la valutazione della concreta capacità produttiva del ramo d'azienda), dai quali deriva che la media del volume d'affari nel periodo 2010 - 2014 sarebbe pari a € 3.556.119.

In tal caso il valore della produzione come sopra considerato sarebbe lievemente inferiore (~8%) al 50% della media del fatturato del quinquennio antecedente l'atto di cessione al lordo degli acquisti immobiliari e pari a € 1.778.060.

Pertanto, nella valutazione della concreta entità dell'operatività/produzione del ramo d'azienda negli ultimi dodici mesi andrebbe tenuto in debito conto che:

- in data 31.03.2015 la società ha presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 L.F.;
- il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda con provvedimento d.d. 13.04.2015, concedendo termine sino al 14.11.2015 per la formalizzazione della definitiva proposta di concordato;
- l'operatività della società è stata fortemente diminuita e sottoposta a uno stretto regime autorizzatorio anche con riguardo, ad esempio, alla possibilità di stipulare contratti d'appalto, di lavoro e di collaborazione funzionali anche rispetto all'ultimazione e al completamento delle lavorazioni relative a contratti di appalto in corso alla data di presentazione della domanda;
- la stipulazione di qualsiasi contratto d'appalto è stata sottoposta alla preventiva autorizzazione del Tribunale e alla previa acquisizione di specifiche valutazioni tecniche

riguardanti la fattibilità e la convenienza delle opere.

Almeno per il trimestre di aprile, maggio e giugno gli effetti del procedimento concordatario sono stati particolarmente significativi.

Eliminando per le ragioni sopra indicate tali mensilità (aprile, maggio e giugno) dai dodici mesi precedenti e considerando il valore della produzione annuale in base alla media degli altri nove mesi, si ottiene un valore pari a € 2.015.760 significativamente maggiore dell'importo di € 1.6778.060 corrispondente al 50% della media del fatturato del quinquennio antecedente l'atto di cessione, al lordo degli acquisti immobiliari.

4.4 Descrizione dei beni strumentali materiali compresi nell'atto di trasferimento

Le linee guida precisano che " *L'effettiva e concreta produttività del complesso aziendale trasferito potrà essere riscontrata qualora nell'oggetto del trasferimento siano ricompresi beni strumentali atti a dimostrare l'operatività dell'azienda o del ramo al momento del trasferimento nel settore individuato come afferente al complesso ceduto; sotto tale profilo si segnala, pertanto, la necessità che nel trasferimento siano ricompresi pertinenti attrezzature (edifici, macchinari) atte ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale*".

A tale proposito, ho predisposto l'allegata **Tabella 7** alla quale per rapidità rimando con le seguenti precisazioni e/o chiarimenti:

- ogni bene registrato nel Libro dei Cespiti dell'azienda e accertato di persona è stato inventariato e ordinato nelle seguenti *Categorie: A) costruzioni leggere, B) macchine e attrezzature, C) attrezzatura varia e minuta, D) ponteggi a telai (D1) e in tubo/giunto (D2), E) mobili e macchine ordinarie d'ufficio, F) macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche, G) macchine operatori e impianti specifici, H) autoveicoli da trasporto, I) autovetture;*
- *Codice del Bene e Descrizione del Bene, Anno di acquisto, Fornitore e Valore di ac-*

quisto del Bene sono tratti dal Libro dei Cespiti dell'Impresa;

- il *Valore del Bene al 2015* è quello attuale desunto da accurate indagini di mercato; e dalla quale discende il valore dei beni strumentali compresi nell'atto di trasferimento pari a complessivi € 133.850,00, che opportunamente arrotondo in € 130.000,00.

5. CONCLUSIONI

Io sottoscritto, in qualità di esperto nominato dal Tribunale Ordinario di Trieste ho redatto la presente perizia facendo riferimento alle Linee Guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in merito alla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro.

L'ANAC stabilisce una serie di elementi oggettivi per l'identificazione dei requisiti storici utilizzabili ai fini della qualificazione dall'impresa avente causa. Nel corso della relazione sono stati analizzati i singoli requisiti:

- cifra d'affari,
- costo attrezzatura tecnica,
- contratti e lavori in corso d'opera,
- costo sostenuto per il personale dipendente.

La determinazione dei dati relativi a cifra d'affari, lavori eseguiti, ammortamenti, costo del lavoro, ha fatto riferimento ai bilanci d'esercizio pubblicati dall'impresa e alla documentazione contabile interna.

Dall'analisi svolta si ritengono soddisfatti i requisiti richiesti dal manuale ANAC.

Trieste, 6 novembre 2015.

Il Perito
ing. Giorgio Sponza

ORDINE DEGLI INGEGNERI TRIESTE
Ing. GIORGIO SPONZA
N. 1628



ALLEGATI:

- nomina del G.D. dott. Raffaele Morvay d.d. 23.10.2015, R.G. 3085/2015 V.G.
- Attestazione SOA d.d. 29.11.2013, n. 14706/04/00
- **Tabella 7:** Beni strumentali materiali della Settimo Costruzioni Generali S.r.l. al 08.10.2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
verbale di asseverazione

(art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366)

cron. 2311 / 15

Addì 10/11/2015, nel Tribunale di cui sopra, avanti al sottoscritto Funzionario è comparso personalmente l'ing. Giorgio Sponza, nato a Trieste il 11/01/1954 e residente in Trieste, via Ciriaco Catraro n. 7, il quale chiede di prestare giuramento per l'asseverazione dell'elaborato che precede.

Il richiedente, ammonito ai sensi di legge presta giuramento ripetendo la formula che segue:

“Giuro di avere svolto le operazioni affidatemi, bene e fedelmente col solo scopo di far conoscere la verità all'Autorità Giudiziaria”.

il richiedente

ORDINE DEGLI INGEGNERI TRIESTE
Ing. GIORGIO SPONZA
N. 1628

il funzionario

IL FUNZIONARIO
Dott. Mario COCATE



n. 3085/2015 V.G.

SPONZA. 4914 / 2015

TRIBUNALE DI TRIESTE

Il Giudice

letta l'istanza di SETTIMO COSTRUZIONI srl per la nomina di un professionista esperto nell'ambito di una trattativa avviata per la cessione dell'azienda; riscontrato che sussistono i presupposti per la nomina da parte del Tribunale ex art. 76, comma 10, DPR 207/2010, rilevato che l'ing. Giorgio Sponza è già a conoscenza della fattispecie ed è persona del tutto idonea;

NOMINA ai fini di cui all'istanza l'ing. Giorgio SPONZA.

Trieste, 23.10.2015

Il Giudice

dott. Raffaele Morvay

IL CANCELLIERE
Raffaele Morvay
 Cancelliere

[Handwritten signature of Raffaele Morvay]

TRIBUNALE DI TRIESTE
 23.10.2015
[Handwritten signature]



105880E n QR

105880E n QR

TRIBUNALE DI TRIESTE

105880E n QR

Il Tribunale di Trieste, in forza dell'art. 105880E n QR, ha emesso il seguente provvedimento...



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

105880E n QR

Il Tribunale di Trieste, in forza dell'art. 105880E n QR, ha emesso il seguente provvedimento...

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE



